DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TRATTAMENTO ECONOMICO DI UFFICIALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA

Art. 4-bis

1. Le disposizioni sullo stato e l'avanzamento, ivi comprese quelle che consentono la facolta' di partecipare ai concorsi per l'accesso al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente, previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, per i volontari di truppa in ferma breve, si applicano ai militari in ferma di leva prolungata da arruolare a partire dal 1 settembre 1995, ai sensi degli articoli 5 e 35 della legge 24 dicembre 1986, n. 958. 2. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai volontari che abbiano prestato servizio senza demerito, per almeno tre anni, nelle Forze armate e' consentito l'accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento militare, della Polizia di Stato, del Corpo militare della Croce rossa italiana, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo dei vigili del fuoco, nonche' del Corpo di polizia penitenziaria secondo le percentuali di cui all'articolo 3, comma 65, della citata legge n. 537 del 1993, sempreche' in possesso dei requisiti richiesti ed accertati dalle singole Forze di polizia e Corpi interessati, secondo le rispettive procedure di assunzione. Per il Corpo di polizia penitenziaria, oltre a quanto previsto da norme speciali, si applica la percentuale del 50 per cento. 3. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 23 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e' abrogata con decorrenza dal 1 settembre 1995.

Versione in vigore dal 20 agosto 1996, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico di ufficiali delle Forze armate e di polizia
Estremi	Decreto-legge 29 giugno 1996, n. 341
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 luglio 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-trattamento-economico-di-ufficiali/art-4-bis/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it